

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 861)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1973

Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite  
per i rifugiati (U.N.H.C.R.) per il triennio 1972-74

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è posto in grado di attuare i suoi programmi di assistenza, esaminati ed approvati dal proprio Comitato esecutivo, mediante un « Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati », costituito principalmente con l'apporto dei contributi annuali degli Stati aderenti alla Convenzione di Ginevra del 1951; il Fondo viene anche alimentato, in misura minore, da contributi di enti pubblici e di privati dei Paesi interessati.

Per quanto riguarda l'Italia, la sua partecipazione finanziaria, di carattere continuativo, al programma assistenziale dell'Alto commissariato, è consistita finora in un contributo annuo di 3.040 dollari, pari a lire 1.900.000, istituito con legge 6 dicembre 1957, n. 1225, confermato, fino al 30 giugno 1968, con legge 10 novembre 1964, n. 1174, ed elevato per la durata di tre anni a decorrere dall'anno finanziario 1969, a dollari 20.000, pari a lire 12.500.000, con legge 8 ottobre 1970, n. 738, che autorizzava altresì la con-

cessione di un contributo straordinario di lire 1 milione.

Gli aumenti concessi non hanno tuttavia ancora adeguato la partecipazione finanziaria italiana a quella degli altri principali Paesi europei e all'interesse dell'Italia per i programmi dell'Alto commissariato.

Oltre alla opportunità di partecipare in linea generale all'azione dell'Alto commissariato in una forma concreta, più adeguata alla posizione internazionale dell'Italia, occorre tenere presente il nostro interesse per l'azione che l'Alto commissariato va svolgendo in misura sempre maggiore verso l'Africa e i Paesi latino-americani. I compiti e gli impegni dell'Alto commissariato si estendono infatti di anno in anno, specie in rapporto alle nuove situazioni extra-europee.

L'elevazione del nostro contributo è quindi opportuna anche in relazione alla nostra politica verso i Paesi africani i quali, al momento attuale, per l'estendersi fra essi del triste fenomeno dei profughi, attirano la particolare attenzione dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 29.500.000 annue, per il triennio 1972-74 a favore dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

## Art. 2.

All'onere annuo di lire 29.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.